Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 30 aprile 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 novembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 299

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALBERTOLI Giacomo, nato a Ronchiano il 6 dicembre 1925, partigiano combattente. — Manteneva con indomita fermezza una posizione attaccata da preponderanti forze nemiche fin tanto che non veniva ferito, catturato e barbaramente trucidato. — Valdomino, 7 ottobre 1944.

(2294)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 365.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 36 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione del « Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali » annesso alla Facoltà di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali

Art. 37. — Presso l'Università di Bologna è costituito il « Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali ».

Art. 38. — Il Centro ha lo scopo di promuovere lo studio della dottrina giuridica medievale; e in particolare:

a) la raccolta dei dati relativi ai codici medievali italiani attinenti al *Corpus iuris civilis,* conservati sia in Italia sia all'estero;

b) la raccolta di microfilms o fotocopie dei sopraddetti codici;

c) la compilazione di uno schedario relativo;

d) l'attività di collegamento e di scambio fra studiosi di Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni;

e) l'organizzazione di corsi tecnici di specializzazione nello studio delle fonti civilistiche medievali;

f) l'eventuale pubblicazione di un suo bollettino a stampa.

Art. 39. — I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Università di Bologna e da elargizioni di altri enti pubblici e privati.

Art. 40. — Il Centro è aperto alle adesioni sia di privati sia di enti scientifico-culturali.

Art. 41. — Sono organi del Centro:

a) il Comitato direttivo composto da un numero di membri da 5 a 15, designati dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, che eleggono nel loro seno il presidente, un segretario ed un economo;

b) una Giunta esecutiva di membri tecnici, in numero da 3 a 5, eletta dal Comitato direttivo.

Art. 42. — Il funzionamento del Centro sarà disciplinato da apposito regolamento da redigersi entro un anno dall'approvazione del Centro stesso da parte delle competenti autorità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 366.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Letteratura umanistica ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Letteratura umanistica ».

Art. 46. — L'insegnamento complementare di « Fisiopatologia ostetrica e ginecologica » tra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia assume la denominazione di « Patologia ostetrica e ginecologica ».

Art. 66. — L'insegnamento complementare di « Tecnologia elettronica » tra le materie del corso di laurea in Chimica industriale assume la denominazione di « Tecnologia elettrochimica ».

Gli articoli 188 e 189 relativi alla Scuola di specializzazione in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 188. — Il corso di studi della Scuola di specializzazione in Oculistica ha la durata di 4 anni. La scuola non può accogliere più di 5 allievi per ciascun anno di corso.

Art 189. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia generale oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica ed esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica e mezzi di indagine dell'apparato oculare;
2) Farmacologia oculare e terapia clinica;
3) Anatomia patologica dell'occhio;
4) Patologia e clinica oculare (biennale), 1° corso.

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (biennale), 2° corso;
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare (ortottica e pleottica);
3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio;
4) Tecnica operatoria (biennale), 1° corso.

4° Anno:

1) Neuro-oftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (biennale), 2° corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. **367**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante Alighieri » di Trento.

N. 367 Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante Alighieri » di Trento, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. **368**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Belgioioso (Pavia).

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Belgioioso (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. **369**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Candelo (Vercelli).

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Candelo (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1965, n. **370**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Racconigi (Cuneo).

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Racconigi (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965, n. **371**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leonardo, in San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leonardo, in San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 372.

Estinzione dell'Opera pia Conte Francesco Turati, con sede in Milano.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Conte Francesco Turati, con sede in Milano, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio, di nominali L. 137.500, viene devoluto all'Associazione generale di mutuo soccorso, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 68. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Larino (Campobasso).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Larino (Campobasso) — al quale la legge assegna 20 membri — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si veniva, pertanto, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante l'intervento del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo tenuta nel giorno 28 dicembre 1964, nessuno dei candidati conseguiva, sia nelle votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta di voti richiesta, dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione a sindaco.

Il Consiglio veniva, pertanto, riconvocato per il 3 gennaio 1965, ma la seduta risultava deserta per mancanza del numero legale di presenti prescritto dal quarto comma della citata disposizione.

Attesa la carenza del Consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge il prefetto di Campobasso riteneva opportuno di intervenire, ordinando, d'ufficio, con decreto del 14 gennaio, due ulteriori convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta.

Neppure tale intervento, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 24 e il 25 di detto mese, venivano dichiarate deserte.

Considerata la persistente violazione, da parte del predetto Consiglio, dell'obbligo primario riguardante la costituzione degli Organi ed in vista del grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente che ne deriva, il prefetto ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la reiterata inadempienza del Consiglio comunale di Larino, pur dopo l'intervento d'ufficio del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalle legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 3 marzo scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Larino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Saturnino Della Rocca.

Roma, addì 30 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Larino (Campobasso) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 marzo 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Larino è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Saturnino Della Rocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1965

SARAGAT

TAVIANI

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1964.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1965.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1965.

Roma, addì 15 settembre 1964

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965

CAPITOLI – Numero del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	CAPITOLI – Numero dell'anno finanziario 1965	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1965
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
1	105	Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 1279, primo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	26.500.000	(a) + 26.500.000	53.000.000
2	106	Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	35.750.000	(a) + 35.750.000	71.500.000
3	107	Canoni delle imprese portuali	1.625.000	(a) + 1.625.000	3.250.000
			63.875.000	+ 63.875.000	127.750.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
4	121	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa	*per memoria*	—	*per memoria*
5	122	Proventi eventuali diversi	10.000	(a) + 10.000	20 000
			10.000	+ 10.000	20 000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*	63.875.000	+ 63.875.000	127.750 000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*	10.000	+ 10.000	20 000
		TOTALE DEL TITOLO I	63.885.000	63.885.000	127.770 000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	63.885.000	+ 63.885.000	127.770 000

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965

CAPITOLI – Numero del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	CAPITOLI – Numero dell'anno finanziario 1965	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1965
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*			
5	105	Compensi per lavoro straordinario al personale statale	3.250.000	(a) + 3.250.000	6.500.000
1	106	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	3.500.000	(b) + 2.450.000	5.950.000
6	107	Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale	2.000.000	(c) + 1.200.000	3.200.000
			8.750.000	+ 6.900.000	15.650.000

(a) Somme relative al periodo gennaio-giugno 1965.

(b) Variazione così risultante:

per somme relative al periodo gennaio-giugno 1965	+ L.	3.500.000
per riduzione di spesa	— »	1.050.000
	+ L.	2.450.000

(c) Variazione così risultante:

per somme relative al periodo gennaio-giugno 1965	+ L.	2.000.000
per riduzione di spesa	— »	800.000
	+ L.	1.200.000

(*Segue*) **Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965**

Numero del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Numero dell'anno finanziario 1965	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1965
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
7	131	Spesa per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione — di Consigli, Comitati e Commissioni	1.250.000	(a) + 1.750.000	3.000.000
3	132	Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	—	*per memoria*
4	133	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	3.500.000	(b) + 3.050.000	6.550.000
2p.	134	Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro per aumentare il rendimento - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	100.000	(c) + 100.000	200.000
9	135	Spese casuali	100.000	(c) + 100.000	200.000
			4.950.000	+ 5.000.000	9.950.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
2p.	141	Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	35.650.000	(c) + 35.650.000	71.300.000
8	142	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	600.000	(c) + 600.000	1.200.000
			36.250.000	+ 36.250.000	72.500.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
10	161	Rimborso di somme indebitamente percette	25.000	+ 25.000	50.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
11	501	Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269)	10.000.000	(c) + 10.000.000	20.000.000
			10.000.000	+ 10.000.000	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva*			
12	541	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	3.910.000	(d) + 5.710.000	9.620.000

(*a*) Variazione così risultante:

per somme relative al periodo gennaio-giugno 1965	+ L.	1.250.000
per adeguamento del fabbisogno alla prevista occorrenza della gestione	+ »	500.000
	+ L.	1.750.000

(*b*) Variazione così risultante:

per somme relative al periodo gennaio-giugno 1965	+ L.	3.500.000
per riduzione di spesa	— »	450.000
	+ L.	3.050.000

(*c*) Somme relative al periodo gennaio-giugno 1965.

(*d*) Variazione così risultante:

per somme relative al periodo gennaio-giugno 1965	+ L.	3.910.000
per adeguamento del Fondo alle previste risultanze della gestione	+ »	1.800.000
	+ L.	5.710.000

(*Segue*) **Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965**

CAPITOLI — Numero del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	CAPITOLI — Numero dell'anno finanziario 1965	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1965
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*	8.750.000	+ 6.900.000	15.650.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*	4.950.000	+ 5.000.000	9.950.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*	36.250.000	+ 36.250.000	72.500.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*	25.000	+ 25.000	50.000
		TOTALE DEL TITOLO I	49.975.000	+ 48.175.000	98.150.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*	10.000.000	+ 10.000.000	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva*	3.910.000	+ 5.710.000	9.620.000
		TOTALE DEL TITOLO II	13.910.000	+ 15.710.000	29.620.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI	49.975.000	+ 48.175.000	98.150.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	13.910.000	+ 15.710.000	29.620.000
			63.885.000	+ 63.885.000	127.770.000

Roma, addì 15 settembre 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(2578)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso caratteristico dello Squero di Rio dei Mendicanti in Sestiere Cannaregio in Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Vito il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 novembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso caratteristico dello Squero del Rio dei Mendicanti nel comune di Venezia, Sestiere di Cannaregio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del propritario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce uno dei pochi singolari raggruppamenti di case e baracche artigiane superstiti formando nel quadro della città un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita in Sestiere Cannareggio nel territorio del comune di Venezia costituita dal complesso caratteristico dello Squero di Rio dei Mendicanti, contraddistinto dai mappali numeri 4051, 4046, 4047, 4048 del foglio numero 12, allegato *A* comune di Venezia, confinante: con la Calle dello Squero, Calle larga Berlendis, Rio dei Mendicanti e mappale 4052, 4835, 4050, 4049, ha no-

tevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 25 novembre 1963, alle ore 10, presso una sala della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale - Venezia.

Ordine del giorno:

(*Omissis*);

2) VENEZIA - *Sestiere di Cannaregio - Complesso caratteristico dello Squero di Rio dei Mendicanti: proposta di vincolo.*

(*Omissis*).

Constatato il numero legale degli intervenuti, ha inizio la trattazione dei predetti argomenti posti al presente ordine del giorno.

(*Omissis*).

Il presidente sottopone in visione a tutta la Commissione una esauriente documentazione fotografica e planimetrica del suddetto complesso caratteristico che, all'unanimità viene ritenuto idoneo all'assoggettamento della legge sulla protezione del paesaggio.

A norma dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 4, del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si propone il vincolo sul complesso caratteristico dello Squero di Rio dei Mendicanti, contraddistinto dai mappali numeri 4051, 4046, 4047 e 4048 del foglio 12, all. *A* del comune di Venezia, confinante con la Calle dello Squero, Calle larga Berlendis, Rio dei Mendicanti e mappale numeri 4052, 4835, 4050 e 4049, con la seguente motivazione:

« perchè il suddetto complesso dello Squero di Rio dei Mendicanti costituisce uno dei pochi singolari raggruppamenti di case e baracche artigiane superstiti di carattere tradizionale di notevole interesse nel quadro della città ».

La Commissione, inoltre, ha fatto presente che sarebbe quanto mai auspicabile un necessario restauro alfine di conservare il particolare ambiente veneziano, poichè, attualmente detto complesso, ha un aspetto piuttosto cadente ed indecoroso per una città come Venezia.

(*Omissis*).

Il presidente: NONO

Il segretario: LIZZIO

(2876)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle di Joux nei comuni di St. Vincent e Brusson.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Vito il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza, del 19 settembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle di Joux nei comuni di St. Vincent e Brusson;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di St. Vincent e Brusson;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè, data la particolare posizione geografica, oltre a costituire un insieme di quadri naturali, offre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere un eccezionale panorama che, verso ponente, abbraccia la sottostante vallata, punteggiata da secolari castelli e declivi erbosi ricoperti di lussureggiante vegetazione, e giunge fino a Villeneuve e a Introd ed ha per fondo la giogaia delle alte vette dal Monte Aemilius al Rutor e, verso levante, la pineta degradante verso Brusson, gli alti pascoli del Col Ranzola e le montagne che fanno da spartiacque con la valle di Gressoney;

Decreta:

La zona del Colle di Joux sita nei territori dei comuni di St. Vincent e Brusson ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: parte della particella n. 1 del foglio XI del comune di St. Vincent, particelle numeri 1 e 4 e parte della 12 del foglio XXXIII del comune di Brusson, confine del foglio XXXIV del comune di Brusson, particelle 32, 33 e parte della 37 del foglio XXXIII del comune di Brusson, parte della particella 57 del foglio LXVII del comune di St. Vincent, particelle 180, 182 e 134 del fondo XXXIX del comune di St. Vincent, confine con il foglio LXVII del comune

di St. Vincent, particelle 287, 286, 282, canale della Montagna, 161, 162, 165, 168 e 169 del foglio XXXVIII del comune di St. Vincent, attraversamento della strada da St. Vincent al Colle di Joux, particelle 207 e 226, attraversamento della strada comunale del Colle di Joux, particelle 299, 225, 233, 33, 195, canale della Montagna, particelle 127 e 125 del foglio XV.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti di Aosta curerà che i comuni di St. Vincent e Brusson provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 19 settembre 1963 alle ore 15, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Oreste Marcoz, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNI DI ST. VINCENT E BRUSSON - *Zona del colle di Joux.*

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta;

Visto che la zona del colle di Joux interessante i comuni di St. Vincent e Brusson, costituisce un complesso di particolare bellezza panoramica e di notevole interesse pubblico;

Ritenuto che dalla zona del colle di Joux, data la particolare posizione geografica, si può godere un eccezionale panorama che, verso ponente, abbraccia la sottostante vallata, punteggiata da secolari castelli e declivi erbosi ricoperti di lussureggiante vegetazione, e giunge fino a Villeneuve e ad Introd ed ha per fondo la giogaia delle alte vette dal monte Aemilius al Rutor e, verso levante, la pineta degradante verso Brusson, gli alti pascoli del col Ranzola e le montagne che fanno da spartiacque con la valle di Gressoney;

Constatato che la zona delimitata in planimetria rappresenta un complesso di rara bellezza naturale dal quale chiunque può ammirare meravigliosi panorami;

Considerato che la zona è, durante la stagione turistica, meta di numerose gite ed escursioni e che, per la sua bellezza, vi è una certa richiesta di aree fabbricabili;

Rilevata la necessità di tutelare la zona con il vincolo paesistico a carattere cautelativo, e ciò onde efficacemente controllare e disciplinare le nuove costruzioni, richiedendo, se necessario, che ai progetti presentati vengano apportate modifiche che valgano ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori armonizzino con l'ambiente in cui esse debbono sorgere, impedendo quelle che per forma, dimensione, posizione e volumi verrebbero a recare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nella allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 punto 4 sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

a nord: con parte della particella n. 1 del foglio XI del comune di St. Vincent, con la particella n. 125 del foglio XV del comune di St. Vincent, con il canale della Montagna di St. Vincent, con le particelle numeri 1 e 4 e parte della particella n. 12 del foglio XXXIII del comune di Brusson;

ad ovest: con parte della particella n. 1 del foglio XI del comune di St. Vincent, con le particelle numeri 127, 33, 233, 225, 229, 226, 207, 169, 168, 165, 162, 161, 282, 286, 287, e parte della particella n. 195 del foglio XXXVIII del comune di St. Vincent e con il confine del foglio LXVII del comune di St. Vincent;

a sud: con la particella n. 127 del foglio XI del comune di St. Vincent, con le particelle n. 168, 165, 162, 161, 286 e 287 del foglio XXXVIII del comune di St. Vincent, con il canale della Montagna, con il confine del foglio LXVII, con le particelle numeri 121, 134, 182 e 180 del foglio XXXIX del comune di St. Vincent, con parte della particella n. 57 del foglio LXVII del comune di St. Vincent e con parte della particella n. 37 del foglio XXXIII del comune di Brusson;

ad est: con parte della particella n. 1 del foglio XI del comune di St. Vincent, con le particelle numeri 182 e 180 del foglio XXXIX del comune di St. Vincent, con parte della particella n. 57 del foglio LXVII del comune di St. Vincent con il confine del foglio XXXIV del comune di Brusson, con la particella numeri 32 e 33 del foglio XXXIII del comune di Brusson.

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1965.

Composizione della Commissione incaricata di curare la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 16 agosto 1897 concernente la costituzione della Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta;

Visto il regio decreto 20 marzo 1921 relativo allo scioglimento della suddetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953 che prevede la ricostituzione della Commissione stessa;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per la pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione medesima;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione incaricata di curare la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta, con sede presso l'Archivio di Stato di Venezia, è composta come segue:

Presidente:

Cessi prof. Roberto, presidente della Deputazione di storia patria per le Venezie.

Vice presidente:

Sapori prof. Armando, rettore dell'Università « L. Bocconi », di Milano.

Membri:

Rossi prof. Lionello, docente di economia politica presso l'Università di Padova;

Fanfani on. prof. Amintore, docente di storia economica presso l'Università di Roma;

Demarco prof. Domenico, docente di storia economica presso l'Università di Napoli;

Dal Pane prof. Luigi, docente di storia economica presso l'Università di Bologna;

Cipolla prof. Carlo, docente di storia economica presso l'Università di Torino;

il direttore capo dell'Archivio di Stato di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Approvazione della delibera dell'11 settembre 1964 in materia di previdenza giornalisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestite dall'Istituto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, approvata nella riunione dell'11 settembre 1964, con la quale sono stati apportati emendamenti all'art. 54 del regolamento 1° gennaio 1953 e successive modificazioni onde consentire ancora ai giornalisti radiati per motivi politici o razziali dalle Associazioni di categoria o dall'Albo, il riconoscimento del periodo di allontanamento dall'attività giornalistica;

Considerato che la delibera intende corrispondere in maniera completa e definitiva alla esigenza manifestata da numerosi iscritti senza peraltro comportare un eccessivo onere per l'Istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata l'11 settembre 1964 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 del vigente statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 54 del decreto ministeriale 22 settembre 1961 che attribuiva ai giornalisti radiati dall'Associazione o dall'Albo per motivi politici o razziali e successivamente reiscritti, la facoltà di versare all'Istituto i contributi omessi nel periodo di forzata inattività professionale;

Visto che, in base al citato articolo, l'esercizio di tale facoltà doveva aver luogo, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1962;

Preso atto delle istanze pervenute dalla categoria, al fine di ottenere la riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà suddetta;

Considerata la legittimità di tali richieste e l'opportunità di accedere ad esse;

Udito il parere del direttore generale;

Delibera:

Il giornalista professionista radiato dall'Associazione di categoria nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1925 e la data di istituzione dell'Albo o, successivamente, dall'Albo medesimo, a causa di provvedimento di carattere razziale o politico e poi reiscritto, in seguito ad annullamento di detto provvedimento, ha facoltà di effettuare il versamento dei contributi relativi al periodo indicato, ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa.

Il giornalista professionista che intenda avvalersi di tale facoltà deve farne istanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione della presente delibera, allegando la documentazione atta a comprovare le circostanze di cui al precedente comma.

Il termine suindicato è stabilito a pena di decadenza.

Sulla domanda decide il Comitato esecutivo dell'Istituto, previa deliberazione motivata del Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana, sulla base degli atti trasmessi e di ogni altro accertamento eseguito.

Il giornalista al quale sia stata riconosciuta tale facoltà deve provvedere al versamento dei contributi relativi al periodo riconosciuto, nella misura in cui sarebbero stati corrisposti dalle aziende editoriali in base alla qualifica di redattore ed alle aliquote contributive vigenti nel periodo stesso, maggiorati dell'interesse composto, al tasso tecnico del 4,50 %, entro e non oltre centoventi giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto.

Gli effetti del versamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Le condizioni di contribuzione di cui agli articoli 4, primo comma e 6, lettera *b*) del vigente regolamento per la previdenza, approvato con decreto ministeriale 15 aprile 1961, sono ridotte a centoventi contributi mensili, per i giornalisti che abbiano beneficiato delle norme a carattere eccezionale stabilite dalla presente delibera. In ogni caso, la misura della pensione è commisurata a centottanta contributi mensili.

(2920)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° agosto 1964.

Roma, addì 5 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili
per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria - Piccoli esercizi (art. 72 C.N.L.) 26/45 letti Pensioni di 3ª categoria	Piccoli alberghi sino a 25 letti e locande (art. 72 C.N.L.)
Personale di 1ª categoria «A»	77.625	74.965	—	—	—	—
Personale di 1ª categoria «B»	68.760	67.295	65.755	—	—	—
Personale di 2ª categoria	66.415	65.505	65.255	58.375	—	—
Personale di 3ª categoria						
superiore a 20 anni	56.770	55.130	54.255	50.495	48.560	45.300
da 18 a 20 anni	46.995	45.920	45.085	44.755	44.600	41.400
da 16 a 18 anni	38.945	38.000	37.570	36.945	36.000	34.100
inferiore a 16 anni	28.725	27.765	26.010	25.670	24.740	23.100

Nota: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate lavorative, e si intendono comprensive della gratifica natalizia, delle festività nazionali ed infrasettimanali e del vitto ed alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle colline a ovest del centro abitato del comune di Poggibonsi (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le colline a ovest del centro abitato del comune di Poggibonsi (Siena);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Poggibonsi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le colline predette hanno notevole interesse pubblico perchè formano una serie di quadri naturali d'incomparabile bellezza, offrendo inoltre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali sono godibili tali bellezze nonchè le visioni panoramiche dei nuclei monumentali circostanti l'abitato del comune di Poggibonsi;

Decreta:

Le colline site nel territorio del comune di Poggibonsi, ad ovest del centro abitato hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona in questione è delimitata nel modo seguente:

Dalla località « Romituzzo » sulla Statale Cassia, in corrispondenza del km. 253, lungo la statale medesima in direzione del centro abitato di Poggibonsi fino ad incontrare l'inizio della via Trento. Lungo la via suddetta fino alla piazza « Dario Frilli », quindi, in direzione ovest, seguendo la strada per San Gimignano, fino ad incontrare la località « Fonte Mangiante ». Da questa località, proseguendo, in direzione sud, lungo la strada rotabile che sale a « Montemorli », quindi, seguendo una linea retta, in direzione sud-est, che toccando quota 229, in prossimità di « Capo Volponi », fino a raggiungere la Statale per Colle Val d'Elsa, al progressivo km. 70+700. Da questo punto, in direzione nord-est, lungo la suddetta statale prima e quindi la Statale Cassia fino a incontrare nuovamente il punto di partenza in località « Romituzzo ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Poggibonsi provvede all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto dal verbale dell'adunanza del giorno 4 maggio 1962

L'anno millenovecentosessantadue il giorno quattro del mese di maggio, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Siena, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Vincolo delle colline ad ovest del centro abitato di Poggibonsi.

(*Omissis*).

Constatata la presenza di tutti i rappresentanti della Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta mettendo in discussione il primo argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Il presidente espone alla Commissione i motivi che lo inducono a proporre alla Commissione stessa l'apposizione del vincolo panoramico sulle colline ad ovest del centro abitato di Poggibonsi in quanto ricche di vegetazione tipica delle colline toscane, con oliveti, vigneti etc. che incorniciano complessi monumentali quali l'ex fortezza, il Convento di S. Lucchese, il Castello di Montelonti ed altri.

Il soprintendente informa la Commissione che il vincolo in questione è ormai necessario in quanto si profilano delle iniziative edilizie nella zona di S. Lucchese ed in prossimità della ex fortezza e che i vincoli imposti dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la salvaguardia delle immediate adiacenze di tali monumenti, non sono più sufficienti a tutelare la visione panoramica dei monumenti stessi in quanto vengono ad essere ora interessate aree che, se pur non ubicate, in vicinanza dei monumenti stessi, potrebbero, se fatte oggetto di una espansione edilizia non disciplinata, costituire disturbo al godimento panoramico delle località.

Il sindaco di Poggibonsi manifesta le proprie apprensioni circa l'apposizione del vincolo proposto in quanto viene ad interessare alcune zone per le quali è previsto uno sviluppo edilizio di carattere industriale e residenziale.

Il presidente rassicura il sindaco che il vincolo panoramico non significa divieto assoluto di costruibilità ma implica l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza tutti i progetti che ricadono nelle zone tutelate.

Esaurita la discussione il presidente propone senz'altro l'adozione del vincolo. Pertanto,

LA COMMISSIONE

Riscontrato che le colline ad ovest del centro abitato di Poggibonsi hanno notevole interesse pubblico in quanto presentano numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai

quali sono godibili le visioni panoramiche nei nuclei monumentali circostanti l'abitato medesimo, formando una serie di quadri naturali di incomparabile bellezza,

Delibera

all'unanimità, l'approvazione del vincolo panoramico ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle colline ubicate ad ovest del centro abitato di Poggibonsi, indicate in rosso nella relativa planimetria e delimitate dai seguenti confini:

Dalla località « Romituzzo » sulla Statale Cassia, in corrispondenza del km. 253, lungo la statale medesima in direzione del centro abitato di Poggibonsi fino ad incontrare l'inizio della via Trento. Lungo la via suddetta fino alla piazza « Dario Frilli », quindi, in direzione ovest, seguendo la strada per San Gimignano, fino ad incontrare la località « Fonte Mangiante ». Da questa località, proseguendo, in direzione sud, lungo la strada rotabile che sale a « Montemorli », quindi, seguendo una linea retta, in direzione sud-est, toccando quota 229, in prossimità di « Capo Volponi », fino a raggiungere la statale per Colle Val d'Elsa, al progressivo km. 70+700. Da questo punto, in direzione nord-est, lungo la suddetta Statale prima e quindi la Statale Cassia fino a incontrare nuovamente il punto di partenza in località « Romituzzo ».

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

(2873)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il centro abitato del comune di Monteriggioni (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il centro abitato del comune di Monteriggioni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Monteriggioni (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce una serie di quadri naturali di grande suggestività, offrendo inoltre innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze ed in particolare della collina sulla cui sommità si erge la dantesca turrita « Cerchia Tonda »;

Decreta:

La zona circostante il centro abitato del comune di Monteriggioni (Siena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Dal bivio sulla statale Cassia, in località « Le Colonne », per Colle Val d'Elsa, in direzione ovest, seguendo il lato sinistro della strada per detta città, fino ad incontrare il bivio per « Badia a Isola ». Da questo bivio, in direzione sud-est, seguendo una linea retta fino al podere « Campassini » e da qui lungo il crinale della collina fino ad incontrare una strada campestre e lungo questa fino alla Statale Cassia in prossimità del km. 240+800. Da questo punto, in direzione est, lungo il lato destro della suddetta statale fino al progressivo km. 239+200. Quindi, in direzione nord, seguendo la strada per « Busona » fino ad incontrare la ferrovia e lungo questa, in direzione ovest, fino a quota 200. Da questa quota, seguendo il torrente « Staggia » fino alla località « Molino a Carigi » e quindi, in direzione sud, lungo la strada campestre fino ad incontrare il punto di partenza « Bivio le Colonne ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena, curerà che il comune di Monteriggioni, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto dal verbale dell'adunanza del giorno 4 maggio 1962

L'anno millenovecentosessantadue il giorno quattro del mese di maggio, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle bellezze naurali per la provincia di Siena, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Vincolo della zona circostante il centro abitato di Monteriggioni.

(*Omissis*).

Constata la presenza di tutti i rappresentati della Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta mettendo in discussione il primo argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Il presidente illustra ai membri della Commissione la necessità di tutelare, con l'apposizione del vincolo panoramico la zona circostante la storica cittadina di Monteriggioni in

quanto l'incremento edilizio in continuo progresso potrebbe, se non disciplinato, arrecare grave pregiudizio al caratteristico aspetto della «Cerchia Tonda» godibile sia dalla Statale Cassia, sia dalla linea ferroviaria Siena-Empoli, sia e soprattutto per chi provenga da Colle Val d'Elsa seguendo la provinciale per Siena.

Il Soprintendente chiarisce alla Commissione come l'apposizione del vincolo proposto completerebbe l'azione di tutela già intrapresa dalla Soprintendenza che da vari anni ha dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai fini di salvaguardarne il decoro monumentale, le aree situate nelle immediate adiacenze della cinta muraria.

Alla discussione partecipano tutti i membri della Commissione i quali, ben conoscendo la zona, ne delimitano, sulla relativa planimetria, i confini.

Il presidente propone senz'altro il vincolo panoramico della zona di cui sopra.

LA COMMISSIONE

Riscontrato che la zona circostante il centro abitato di Monteriggioni ha notevole interesse pubblico in quanto presenta numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la collina sulla cui sommità si erge la dantesca turrita «Cerchia Tonda» formando una serie di quadri naturali di notevole bellezza;

Delibera

con cinque voti favorevoli ed uno astenuto (il dott. Carlo Griccioli, rappresentante della Unione agricoltori, in quanto avendo interessi diretti nella zona in discussione, si ritiene parte in causa) l'approvazione del vincolo panoramico, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona circostante il centro abitato di Monteriggioni, indicata in rosso nella relativa planimetria e delimitata dai seguenti confini:

Dal bivio sulla Statale Cassia, in località «Le Colonne», per Colle Val d'Elsa, in direzione ovest, seguendo il lato sinistro della strada per detta città, fino ad incontrare il bivio per «Badia a Isola». Da questo bivio, in direzione sud-est, seguendo una linea retta fino al podere «Campassini» e da qui lungo il crinale della collina fino ad incontrare una strada campestre e lungo questa fino alla Statale Cassia in prossimità del km. 240+800. Da questo punto, in direzione est, lungo il lato destro della suddetta Statale fino al progressivo km. 239+200. Quindi, in direzione nord, seguendo la strada per «Busona» fino ad incontrare la ferrovia e lungo questa, in direzione ovest, fino a quota 200. Da questa quota, seguendo il torrente «Staggia» fino alla località «Molino a Carigi» e quindi, in direzione sud, lungo la strada campestre fino ad incontrare il punto di partenza «Bivio le Colonne».

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila ad elevare, per l'anno 1965, l'aliquota d'imposta camerale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1965;

Vista la richiesta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila:

Decreta:

Articolo unico.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila con decreto 23 gennaio 1965 è stata autorizzata ad esigere per l'anno 1965 nella misura di L. 2,25% è elevata a L. 3%.

Roma, addì 16 aprile 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1965.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa «Doppiatori cinematografici», con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di assemblea straordinaria, in data 26 maggio 1963, con il quale la Società cooperativa «Doppiatori cinematografici», con sede in Roma, costituita il 24 luglio 1944, per atto notaio Olindo De Vita, ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la nomina a liquidatore del sig. Giuseppe Morelli;

Vista l'istanza del sig. Nicola Fausto Neroni, pervenuta l'8 ottobre 1964, con la quale è stata chiesta la revoca del sig. Giovanni Morelli e la nomina di altro liquidatore;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata alla Cooperativa in liquidazione in data 26 novembre 1964 dal quale si rilevano alcune irregolarità a carico del liquidatore;

Ritenuto che nella fattispecie è applicabile il disposto dell'art. 2545 del Codice civile;

Visto il conforme parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla revoca del liquidatore sig. Giuseppe Morelli e alla nomina di un nuovo liquidatore dell'Ente in argomento;

Decreta:

Il rag. Antonio Cirillo, è nominato liquidatore della Società cooperativa «Doppiatori cinematografici», con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, in sostituzione del sig. Giuseppe Morelli, revocato dall'incarico.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(2921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 aprile 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Jouko Tapio Koljonen, Console onorario di Finlandia a Torino, con giurisdizione sulle Provincie del Piemonte.

(2977)

In data 16 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles R. Stout, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(2978)

In data 16 aprile 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Lorenzo Tarditi Manassero, Vice console onorario di Spagna a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Valle d'Aosta.

(2979)

In data 16 aprile 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Roger Le Bouedec, Agente consolare di Francia a Bologna.

(2980)

In data 16 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Henry M. Schuler, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2981)

In data 16 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Bellino, Console generale di Panama a Milano, con giurisdizione sulla provincia di Milano.

(2982)

In data 16 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Dorothy E. Weihrauch, Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2983)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Magliano in Toscana (Grosseto), di complessivi ettari 129.85.39, espropriati in forza del decreto presidenziale 12 ottobre 1964, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 69 del 17 marzo 1965) nei confronti della ditta BONO Mario fu Luigi Tommaso, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, è determinata in L. 7.739.632 (lire settemilionisettecentotrentanovemilaseicentotrentadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2566)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara

Con decreto ministeriale, addì 20 aprile 1965, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara è prorogata fino al 31 ottobre 1965 e i signori Ciaccia dott. Francesco Paolo e Nuti cav. uff. Dino sono rispettivamente confermati commissario e vice commissario governativi dell'ente con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nei precedenti decreti ministeriali.

(2960)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA - BOLOGNA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia).

Si comunica che con decreto n. 14370 in data 21 aprile 1965, il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, a termini dell'art. 8, comma primo, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti di cui alla legge medesima, con lo stralcio dell'area corrispondente al mappale 270 dei fogli numeri 7 ed 8 come dal decreto stesso, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Sant'Ilario d'Enza con deliberazione n. 666 del 15 novembre 1963.

(2932)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad effettuare una permuta con la Parrocchia di San Marco alle Cappelle di Pisa.

Con decreto ministeriale n. 300.15/640 del 5 aprile 1965, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a cedere alla Parrocchia di San Marco alla Cappelle di Pisa mq. 819 circa di un terreno di sua proprietà (complessivi mq. 1370) sito in Pisa, all'incrocio di via Francesco Buti con via Amerigo Vespucci, distinto in catasto al foglio n. 39 ai mappali 479-b) e 293-b) confini da determinarsi, del periziato valore di L. 16.300.000, ricevendone in permuta la proprietà del fabbricato da costruirsi a cura e spese della Parrocchia sopracitata, sul terreno contiguo di proprietà dell'Opera nazionale maternità ed infanzia di mc. 1510 e di equivalente valore del terreno ceduto, da destinarsi ad asilo nido, il tutto alle condizioni di cui alla deliberazione n. 131 del 17 luglio 1964 dell'Opera nazionale maternità ed infanzia che fa parte integrante del suindicato decreto.

(2886)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige

Nel Bollettino n. 15 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965), relativo alla ottava estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1966, alla pagina n. 3, ove è scritto:

n. 750.090 - 1.000.000 - 5ª - 1° aprile 1962
n. 767.391 - 1.000.000 - 7ª - 1° aprile 1964

deve leggersi:

n. 750.090 - 1.000.000 - 7ª - 1° aprile 1964
n. 767.391 - 1.000.000 - 5ª - 1° aprile 1962

(2931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 29 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,75	624,79	624,77	624,70	624,76	624,775	624,76	624,76	624,77
$ Can.	578,95	579 —	578,90	579,10	578,05	578,95	579 —	578,92	578,95	578,90
Fr. Sv.	143,59	143,74	143,75	143,715	143,65	143,83	143,725	143,80	143,83	143,73
Kr. D.	90,38	90,38	90,40	90,385	90,30	90,38	90,365	90,40	90,38	90,38
Kr. N.	87,41	87,40	87,40	87,39	87,45	87,40	87,39	87,40	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,24	121,22	121,28	121,26	121,35	121,27	121,27	121,25	121,27	121,25
Fol.	173,48	173,44	173,48	173,46	173,45	173,46	173,45	173,50	173,46	173,46
Fr. B.	12,58	12,59	12,5910	12,59	12,585	12,58	12,59	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,45	127,46	127,44	127,45	127,40	127,47	127,44	127,45	127,47	127,47
Lst.	1748,29	1748,15	1748,20	1748,20	1748 —	1748,25	1748 —	1748,25	1748,25	1747,80
Dm. occ.	157,14	157,12	157,1450	157,08	157,12	157,14	157,095	157,15	157,14	157,12
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19	24,15	24,19	24,1915	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,79	21,80	21,80	21,795	21,80	21,79	21,795	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 29 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,772
1 Dollaro canadese	579,05
1 Franco svizzero	143,72
1 Corona danese	90,375
1 Corona norvegese	87,39
1 Corona svedese	121,265
1 Fiorino olandese	173,455
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,415
1 Lira sterlina	1748,10
1 Marco germanico	157,087
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,795

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile in Treviso.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A. 31/2831 del 16 aprile 1965, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Treviso, piazza Cacciatori del Sile - di proprietà del sig. Vittorio Marcon, per un prezzo non superiore a L. 27.000.000 (ventisettemilioni).

(2888)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 40-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 4 punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 40-PD », della ditta « Laboratorio Argenteria Veneta », di Galiazzo Mario & C., con sede in Padova, via Castelfidardo n. 20.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, dell'altro punzone fornitole a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Padova.

(2845)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 248-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 4 punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 248-VI », della ditta Rinaldo Pierina, con sede in Vicenza, via Santa Caterina n. 58.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, degli altri due punzoni fornitile a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico di Vicenza.

(2822)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 aprile 1965 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), il prof. dott. Domenico Berardi è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3097)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di vice segretario in prova della carriera di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Determinazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze della Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio:

5) sia in possesso del diploma di un Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

In base all'art. 90 del vigente regolamento ed all'art. 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso predetto gli impiegati della carriera esecutiva che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione:

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1-*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923,

n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato, o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, via Liszt, 21, Roma (EUR), entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente Determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili al fine della valutazione di merito (costituirà titolo di merito il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi, nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; altri titoli di studio o diversi ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1. Tema su elementi di tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2. Traduzione dall'italiano in una delle quattro lingue straniere, a scelta, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo di brani contenenti termini di carattere economico-commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (quella di lingue straniere consisterà in una breve conversazione nelle lingue stesse e nella dettatura, lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

a) principi di economia politica;

b) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

c) elementi di diritto commerciale;

d) nozioni di merceologia;

e) nozioni di geografia economica;

f) nozioni di statistica;

g) cenni sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I candidati, oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate e per il portoghese.

Alle prove scritte saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere le versioni di lingue e 8 ore per la prova di tecnica-commerciale.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi compresa la prova di lingua straniera obbligatoria.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza - Preferenza - Elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con la annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra altoatesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dalla Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito, dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, con il concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e prove facoltative di lingue scritte ed orali ed i titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente Determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, dei titoli di studio, tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere esecutive, per avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 173 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di Istituto di istruzione secondaria di primo grado o la relativa copia autentica legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6-*n*, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da Lit. 400 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati vice segretari in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di vice segretario della carriera di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice segretario della carriera di concetto di segreteria.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il presidente: DALL'OGLIO

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale - Via Liszt, 21. — ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . nato a . . (Provincia . .) il . . . residente in . . . (Provincia . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto di segreteria di codesto Istituto.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . .;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Istituto di . . in data . .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto .

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . nonchè la prova facoltativa in lingua estera in . . e in . .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . ., addì . . .

Firma .

residente a
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'antentica della firma del Sig.

---

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(2404)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a settanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1964, registro n. 16, foglio n. 393 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 1° ottobre 1964, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 maggio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(3008)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, (Circolare 8 aprile 1965).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, 30 (trenta) posti di ufficiale aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400, nella quale essi dovranno dichiarare di esser disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate dalla documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito

diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di ufficiale aggiunto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(2832) p. *Il Ministro*: GUADALUPI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3700 in data 18 novembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1953, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Viste le designazioni degli organi interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Lanoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Siggia prof. Salvatore, medico provinciale superiore;

Ferranti prof. Francesco, primario medico dell'Ospedale di Terni;

Colalè prof. Antonino, primario chirurgo dell'Ospedale di Orvieto, designato dall'Ordine dei medici;

Innocenzi dott. Enrico, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

Puliti dott. Colombo, medico condotto.

Funziona da segretario della Commissione il dott. Pietro Annino, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Terni.

Terni, addì 14 aprile 1965

(2852) *Il medico provinciale*: TRAVAGLINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 527 in data 20 marzo 1964, con il quale veniva bandito concorso pubblico per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Bergamo, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui sopra è così composta:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pane dott. Vincenzo: medico superiore, medico provinciale di Sondrio;

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto, ispettore della prefettura di Bergamo;

Bailo prof. dott. Piero, libero docente in ostetricia;

Carnazzi dott. Giuseppe, libero esercente specialista in ostetricia;

Molteni Tina, ostetrica condotta di Treviglio.

Segretario:

Carrato prof. dott. Leonardo, consigliere del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 3 aprile 1965

(2758) *Il medico provinciale capo*: AGRIFOGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5315 in data 20 giugno 1964, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara;

Visto l'art. 30 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto;

Viste le designazioni proposte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Novara, dall'Ordine dei medici di Novara e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara è costituita come appresso:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Civello dott. Salvatore, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale superiore;

Gambigliani Zoccoli prof. Alberto, primario medico dell'Ospedale maggiore di Novara;

Leinati prof. Fausto, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di Novara;

Palumbo dott. Orazio, medico condotto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Cesare Bronzini, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio in Novara non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 10 aprile 1965

Il medico provinciale: LOMBARDO

(2803)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Lecce

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 536 del 29 aprile 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio Sannicola-Alezio di nuova istituzione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Lecce, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Lecce, del Consorzio veterinario Sannicola-Alezio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Valenti dott. Armando, vice prefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Componenti:

Battaglini dott. Ugo, veterinario provinciale capo, dirigente dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brindisi;

Quarta dott. Nicola, direttore di sezione della Prefettura di Lecce;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente di anatomia patologica veterinaria;

Pepe dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura di Lecce e dei Comuni del Consorzio.

Lecce, addì 14 aprile 1965

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(2808)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario di Borgo d'Ale e Alice Castello.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5130 del 5 marzo 1964, con il quale viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario di Borgo d'Ale ed Alice Castello vacante al 30 novembre 1963;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Vercelli, dell'Ordine professionale dei veterinari e del Consorzio veterinario di Borgo d'Ale e Alice Castello;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1965, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Gabotto dott. Giorgio, rappresentante del Ministero dell'interno;

Farina dott. Alessandro, veterinario provinciale di Pavia;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Savino dott. Carlo, veterinario condotto del Consorzio veterinario di Cossato e uniti.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Vercelli, di questo Ufficio e dei comuni di Borgo d'Ale ed Alice Castello.

Vercelli, addì 14 aprile 1965

Il veterinario provinciale: LAMA

(2810)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.